

Prot. 15756..... R.O. 214.....  
.....

Lissone, 9 Aprile 2005

Oggetto: Ordinanza per la regolamentazione acustica delle attività di cantiere edili e simili sul territorio del comune di Lissone.

### **IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Premesso che:

- tra gli inquinamenti di tipo fisico necessita considerare l'inquinamento da rumore che interessa percentuali sempre crescenti di popolazione ed i cui effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, costituiscono elemento di grande rilevanza nella determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano;
- a fronte di tale esigenza in data 19 aprile 2001 è stata emanata la circolare tecnica di ARPA di Monza n. 2060 mediante la quale si indicano prescrizioni tese a regolamentare le attività rumorose nell'ambito dei cantieri edili e degli orari di lavoro degli stessi, introducendo alcune limitazioni alle attrezzature utilizzabili ed agli orari lavorativi;
- l'esperienza maturata in questi anni nel campo specifico ha indotto Servizi Comunali ed Enti interessati alla problematica a regolamentare le prescrizioni in vigore, individuando nella limitazione dell'orario di lavoro dei cantieri edili la forma più efficace di controllo dell'inquinamento acustico derivante da tali lavorazioni;
- con Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", sono stati recentemente stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione;
- l'art. 6 della preindicata legge attribuisce alla competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e rispettivi statuti, tra l'altro, l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- i cantieri edili risultano compresi tra le attività temporanee per espressa previsione dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", le cui disposizioni rimangono in vigore nel regime transitorio di cui all'art. 15, comma 1, della citata Legge 26/10/1995, n. 447;

- l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1° marzo 1991, indica nel Sindaco l'autorità competente ad autorizzare l'esercizio delle attività temporanee;

che dalle circolari tecniche emanate sono state individuate le attività connesse ai cantieri edili definibili "rumorose", predisponendo un elenco delle stesse (Allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991;

Visti i Decreti Legislativi n. 135 e n. 137 del 27 gennaio 1992;

Visti gli artt. n. 1 e n. 5 del D.M. 28/11/1987, n. 588;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la Legge Regionale 13.8.2001 n. 13.

### **ORDINA**

- 1) Motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, escavatori idraulici e a funi, e pale caricatrici utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere non possono essere impiegati qualora non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative C.E.E., recepite con i provvedimenti indicati in premessa.
- 2) Gli orari di lavoro dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono di norma, salvo deroghe per casi particolari che dovranno essere concesse in forma espressa con provvedimento del Sindaco, i seguenti:  
inizio lavori ore 7.30 - fine lavori ore 17.30, tutti i giorni feriali.
- 3) Le operazioni rumorose nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere, indicate nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, devono essere autorizzate in forma espressa, anche in deroga, come previsto dalla normativa vigente, con apposita prescrizione, contenuta nella Concessione Edilizia rilasciata, e di norma, sono vietate:
  - dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dei giorni feriali nel periodo dell'anno di vigenza dell'ora legale;
  - dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00, dei giorni feriali nel periodo dell'anno di vigenza dell'ora solare.
- 4) Le lavorazioni in sede stradale non sono soggette alla disciplina contenuta nel punto 3) del presente provvedimento ma restano assoggettate all'acquisizione di autorizzazione del Comando Polizia Locale.

La Polizia Municipale Locale la ASL 3. E ARPA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di accertare il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento nonché, in caso di eventuali inottemperanze, di applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 10 Legge 447/95 – regolamento di Igiene).

Si rammenta che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale, ai sensi della Legge n. 1034/71.

### **DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA**

Ai fini dell'applicazione del punto 3) del dispositivo dell'ordinanza sindacale inerente la regolamentazione delle attività rumorose e degli orari di lavoro nell'ambito dei cantieri edili, sono definite attività rumorose:

1. demolizioni;
2. scavi di sbancamento con volumi superiori a m<sup>3</sup> 1.000;
3. scavi in sezione ristretta in materiali di notevole consistenza;
4. fresatura in parete;
5. utilizzo di motoseghe o seghe elettriche;
6. utilizzo di battipalo;
7. Levigatura pavimenti (Elicottero).

**Il Dirigente Settore  
Attività Produttive  
Dott.ssa Anna Perico**

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Perico  
Il Responsabile dell'Istruttoria Giovanni Forneris 039.7397.219 - 335  
Ecologia  
Ordinanza cantieri edili

Prot. Int. 52

Lissone, .....

Oggetto: Ordinanza cantieri edili.

Al Dirigente Settore  
Pianificazione del Territorio  
Arch. Terenghi Marco

Al Dirigente Polizia Locale  
Sig. Fossati Sergio

e p.c. Al Dirigente del Settore  
Gestione del Territorio  
Geom. Guglielmi Antonio

Loro Sedi

Per la necessaria conoscenza e per una capillare diffusione ai tecnici competenti e alle imprese edili si inviano alcune copie del provvedimento adottato per la regolamentazione delle attività di cantiere e simili.

Si chiede che il provvedimento venga inserito nelle istanze di permesso a costruire, D.I.A. Super D.I.A., ecc in distribuzione, nonché, per il Comando Polizia Municipale, nelle istanze di occupazione suolo pubblico e simili.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Settore  
Attività Produttive  
Dott.ssa Anna Perico

Il Responsabile dell'Istruttoria Giovanni Forneris 039.7397.219 - 335  
Ecologia  
Ordinanza cantieri edili